

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

<b>STRUTTURA PROPONENTE</b> UOSD ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA LEGALE	
Oggetto: CORTE DI APPELLO DI ROMA: ATTO DI APPELLO PROMOSSO DALL'AZIENDA NEI CONFRONTI DI UNA PAZIENTE AVVERSO LA SENTENZA N. 948/23, DEPOSITATA IL 20.1.23. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. ENRICO SORDI. COMPENSO COMPLESSIVO PRESUNTO DI € 2.299,93, SPESE GENERALI, CPA, IVA E SPESE ESENTI INCLUSE (FASC. N. 6637).	
Proposta di delibera: 1317/23 del: 14/07/2023	
L'Estensore: CASALE LARA	Data 14/07/2023
Il Responsabile del Procedimento: CASALE LARA	Data
Il Dirigente della U.O.:	
Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale con la sottoscrizione del presente atto attesta che:  Il presente atto, così come indicato nel dispositivo a cura della struttura proponente, non comporta Costi/Ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.	
Il Direttore Amministrativo	
Il Direttore Sanitario	
Il Direttore Generale:	

## II DIRIGENTE RESPONSABILE AD *INTERIM* DELLA U.O.S.D. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA LEGALE

- VISTI** gli artt. 75 e 82 del c.p.c. concernenti, rispettivamente, la “Capacità processuale” ed il “Patrocinio” delle parti nei giudizi;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- in particolare, il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l’art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l’art. 17 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 concernente il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.16, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 4.9.18, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- PREMESSO** che:
- con Atto di citazione notificato il 29.5.19 una paziente conveniva in giudizio l’Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, quantificati in € 25.000,00, asseritamente subiti in conseguenza di un errato trattamento sanitario posto in essere da parte degli esercenti coinvolti, dipendenti della convenuta Azienda;
  - nello specifico, secondo la ricostruzione fornita *ex adverso*, la paziente, in data 15.2.18, si recava presso questo nosocomio a seguito di una caduta accidentale ed ivi subiva errate cure in relazione alla riportata frattura del polso;
  - l’atto veniva debitamente trasmesso agli esercenti le professioni sanitarie “interessati” in adempimento dell’obbligo previsto dall’art. 13 della Legge 8 marzo 2017 n. 24;
  - l’Azienda si costituiva in giudizio per il tramite dell’avv. Enrico Sordi, giusta deliberazione n. 577/CS del 2.7.19;
  - la causa veniva istruita con l’acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e con l’espletamento della CTU medico-legale che evidenziava postumi invalidanti nella paziente sotto il profilo morfologico e funzionale, causalmente riconducibili ad errate cure apprestate dai sanitari di questo nosocomio;
  - il giudizio veniva definito con sentenza n. 948/23 del 20.1.23 con la quale il Giudice adito, accogliendo parzialmente la domanda risarcitoria proposta da parte attrice, condannava la convenuta Azienda a pagare in favore della paziente l’importo complessivo di € 16.374,47 oltre al danno da ritardato pagamento, interessi legali

dal dì della pronuncia al saldo, spese di CTU e spese legali liquidate in € 5000,00 per compenso, € 245,00 per spese ed accessori di legge;

- TENUTO CONTO** che, al fine di scongiurare il rischio dell'avvio di azioni esecutive per il recupero delle somme stabilite in sentenza, l'Azienda procedeva al pagamento di quanto stabilito in sentenza, pari ad € 26.980,29 complessivi, giusta deliberazione n. 318/DG del 4.4.23;
- CONSIDERATO** che, successivamente, il caso veniva discusso dal Comitato Valutazione Sinistri (di seguito, per brevità, CVS) nella seduta del 5.7.23 al fine di valutare l'opportunità, per l'Azienda, di interporre gravame avverso la sfavorevole sentenza;
- PRESO ATTO** che, nel corso della richiamata seduta, il CVS evidenziava come il Giudice avesse erroneamente considerato, ai fini del calcolo del *quantum* risarcitorio, un'età della paziente di 65 anni in luogo di quella effettiva di 73 anni così condannando l'Azienda ad un importo superiore rispetto a quello effettivamente dovuto;
- CONSIDERATO** che il caso veniva successivamente approfondito nella seduta del CVS del 13.7.23 nel corso della quale si perveniva a calcolare una differenza di € 1000,00 circa dovuta all'erroneo conteggio effettuato dal Giudice e tale circostanza veniva considerata dal CVS quale fondato motivo per proporre Appello;
- RITENUTO** opportuno, pertanto, proporre Appello avverso la richiamata sentenza n. 948/23 limitatamente all'inesatta determinazione dell'età della paziente ai fini del calcolo del *quantum* risarcitorio rinnovando l'incarico all'avv. Enrico Sordi, legale pienamente a conoscenza dei fatti di causa per avere patrocinato l'Azienda nell'ambito del giudizio di primo grado, relativo ai medesimi fatti;
- CONSIDERATO** che:
- la U.O.S.D. ha concordato con il predetto legale il preventivo relativo al compenso per l'espletanda attività di consulenza stragiudiziale, applicando i parametri forensi ex D.M. n. 147/2022, ridotto del 50% in un'ottica generale di contenimento della spesa pubblica;
  - al suddetto Legale viene rilasciata procura alla lite con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il Suo studio sito in Roma, Viale Pinturicchio, 89;
- TENUTO CONTO** che:
- l'onere presunto derivante dal presente provvedimento, di complessivi € **2.299,93** (€ 1.457,00 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22% oltre € 174,00 spese esenti) trova riferimento sul conto patrimoniale n. **202020101** "Fondo rischi per Cause civili ed oneri processuali", sull'esercizio 2023, Aut. n. 16 sub-aut. n. 89 ;

- gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio;

#### **ATTESTATO**

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

#### **PROPONE**

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- secondo quanto stabilito dal CVS nelle sedute del 5.7.23 e del 13.7.23 di proporre Appello avverso la sentenza n. 948/23 del 20.1.23 che ha definito il giudizio di primo grado introdotto con Atto di citazione da parte di un paziente nei confronti dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata per responsabilità medica professionale;
- di determinare, presuntivamente, il compenso da liquidare per l'affidamento al suddetto avvocato sino all'eventuale fase decisoria, nella somma complessiva di **€ 2.299,93** (€ 1.457,00 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22% oltre € 174,00 spese esenti);

L'onere lordo di € 2.299,93 è gravante sul conto patrimoniale **202020101**, "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" sull'esercizio 2023, Aut. n. 16 sub-aut. n. 89 ;

Gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.

#### **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

**IN VIRTU'** dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 25.2.2021;

**PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso  
a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTI** i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati nel frontespizio;

**DELIBERA**

- di approvare la proposta così come sopra formulata, rendendola disposto;
- di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio on-line Aziendale ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

La U.O.C. Affari Generali e Gestione Amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 5 pagine, compreso il frontespizio.